

Silvia Martinelli

**DIRITTO ALL'OBLIO E MOTORI DI
RICERCA: IL BILANCIAMENTO
TRA MEMORIA E OBLIO IN
INTERNET E LE PROBLEMATICHE
POSTE DALLA DE-INDICIZZAZIONE**

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

SILVIA MARTINELLI

DIRITTO ALL'OBLIO E MOTORI DI RICERCA: IL BILANCIAMENTO TRA MEMORIA E OBLIO IN INTERNET E LE PROBLEMATICHE POSTE DALLA DE-INDICIZZAZIONE

SOMMARIO: 1. Memoria e oblio nell'era digitale: un'introduzione. — 2. Memoria o oblio? Il difficile bilanciamento dei diritti e interessi coinvolti. — 3. Le problematiche poste dalla de-indicizzazione. — 4. Conclusioni.

1. MEMORIA E OBLIO NELL'ERA DIGITALE: UN'INTRODUZIONE.

L'abilità di ricordare e comunicare un gran numero di informazioni è ciò che distingue l'essere umano: “nessun altro animale porta con sé così tanti e complessi ricordi e li rievoca regolarmente per il proprio diletto, per la propria sicurezza o per eseguire compiti complessi”¹; lo stesso progresso della civiltà umana è reso possibile dalla capacità di “trasmettere i ricordi, da una persona all'altra, da una generazione a quella successiva”².

Il linguaggio, fondamentale nel processo di elaborazione e memorizzazione, ha consentito all'uomo di comunicare ai suoi simili informazioni complesse. Per lungo tempo, la trasmissione del sapere e della cosiddetta “memoria collettiva” fu affidata all'oralità. L'invenzione della scrittura prima e l'invenzione della stampa poi, aumentarono esponenzialmente la capacità umana di comu-

* Il presente lavoro è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato a un componente il Comitato Scientifico dei Referenti della Rivista secondo le prassi correnti nella comunità dei giuristi.

¹ M. S. MALONE, *Storia della memoria. Tesoro e custode di tutte le cose*, Edizioni Dedalo, Bari, 2014.

² Cfr. *op. cit.* e, in senso più ampio, sulla memoria e il suo ruolo, J. LE GOFF, *Storia e memoria*, Torino, Einaudi, 1982; H. PARRET, *Tre lezioni sulla memoria*, Le

Monnier, Firenze, 2005; F. M. D'IPPOLITO, *Diritto memoria oblio nel mondo romano*, Satura Editrice, Napoli, 2010; T. MALDONADO, *Memoria e conoscenza. Sulle sorti del sapere nella prospettiva digitale*, Feltrinelli, Milano, 2005; A. TORRE, *L'arte della memoria*, in *Nuova informazione bibliografica*, n. 4/2005, Il Mulino, Bologna, pp. 675-694; A. TORRE, *Memoria/Oblío (per metafore)*, in *Nuova informazione bibliografica*, n. 3/2009, Il Mulino, Bologna, pp. 459-477.

nicare, trasmettere e conservare il sapere, consentendo una più ampia e migliore trasmissione delle informazioni da una generazione all'altra ed una loro maggiore diffusione. L'informatica e Internet hanno comportato una nuova ed ulteriore accelerazione delle umane possibilità di conservare, comunicare e trasmettere le informazioni e il sapere. Oggi Internet consente, infatti, a chiunque vi abbia accesso, sia di usufruire di un'ampia pluralità di fonti, sia di divenire egli stesso creatore di contenuti. Al contempo, però, la grande capacità di conservazione di informazioni del digitale, unita all'ampia possibilità di creazione e comunicazioni di contenuti offerta da Internet e alle capacità di ricerca e di analisi dei dati, mediante complessi algoritmi, nonché la messa a disposizione di tali possibilità di ricerca ad ogni utente, come nel caso dei motori di ricerca, determinano un cambio di paradigma. Internet — la cui memoria può essere descritta come immensa, universale, densa, disorganizzata, volatile e persistente ³ — riduce lo scarto temporale tra la produzione e l'utilizzazione del sapere, promuove la cooperazione senza limiti spaziali e consente una flessibilità peculiare nella costruzione dei contenuti ⁴. Con specifico riferimento al tema dell'oblio, Internet solo raramente dimentica. Eppure l'oblio è anch'esso parte dell'esistenza umana, necessario all'individuo come alla società ⁵; e la sua assenza rievoca l'inquietante narrazione di Borges sul personaggio Ireo Funes condannato a ricordare ogni cosa ⁶. Fortemente connesso al tempo, l'oblio consente, nella dimensione personale, la dimenticanza di fatti, sensazioni ed emozioni vissute, caratterizzando "il presente nella misura in cui esso organizza il passaggio da un prima a un dopo" ⁷. In un'ottica più ampia e corale ⁸, l'oblio assume un'ampia importanza ed è divenuto, nella storia, mezzo di riappacificazione ⁹, ma anche, in alcuni casi, imposizione della

³ Sia consentito un rinvio a S. MARTINELLI, *Diritto all'oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell'era digitale*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 15 e ss.

⁴ Cfr. L. FLORIDI, *La Filosofia dell'informazione e i suoi problemi*, in *Iride*, 2005, 18.45, pp. 291-312; L. FLORIDI, *Internet: Which Future for Organized Knowledge, Frankenstein or Pygmalion?*, in *International Journal of Human-Computer Studies* 43, 1995, pp. 261-274; L. FLORIDI, *La Filosofia dell'informazione e i suoi problemi*, in *Iride*, 2005, 18.45, pp. 291-312.

⁵ H. PARRET, *op. cit.*

⁶ J. L. BORGES, *Funes el memorioso*, in *Fantazi*, prima edizione del 1944, disponibile nella versione di Einaudi, Torino, 2014.

⁷ H. PARRET, *op. cit.*

⁸ Cfr. P. JEDLOWSKI, *Memorie. Temi e problemi della sociologia della memoria nel XX secolo*, Rassegna italiana di sociologia, XLII, n. 3/2001, pp. 373-392.

⁹ Cfr. LE GOFF, *op. cit.*; R. BODEI, *Memoria e costruzione della persona*, in *Iride*, XXIII, n. 60/2010, Il Mulino, Bologna, 2010, pp. 339-350; M. BETTINI, *Il perdono storico. Dono, identità, memoria, oblio*, Il Mulino, Bologna, XLIX(389), 2000, pp. 411-428; H. WEINRICH, *Oblio pubblico e oblio privato*, Il Mulino, Bologna, 2000, 4, pp. 615 e ss.; L. SPINA, *Non recriminare, non serbare rancore. Oblio, perdono, riconciliazione nell'antica Grecia*, in *Equilibri*, VIII, n. 8/2004, pp. 243-248; S. RODOTÀ, in *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari, 2012, pp. 214 e ss.

memoria dei vincitori sui vinti¹⁰, ed interviene nella rappresentazione del passato, che Ricoeur ricostruisce come “*dialectique des trois instances de la temporalité*”, nella quale rilevano il tempo nel quale il fatto è avvenuto, quello degli avvenimenti succedutisi tra la posizione temporale nella quale il fatto è avvenuto e il momento nel quale il fatto è analizzato e ricordato e il momento in cui quel fatto viene ricordato e descritto¹¹.

Nell'era di Internet, l'immensa memoria messa a disposizione dai *byte* non soltanto aumenta la quantità di tracce e di testimonianze, riducendo drasticamente la possibilità di dimenticanze, ma influisce sulla temporalità, presentando le informazioni con modalità che non la pongono in evidenza, cosicché le informazioni appaiono sospese in un “tempo sempre presente”.

Inoltre, grazie alle possibilità di effettuare ricerche rapide e precise nella moltitudine di dati immessi online, sono modificate le modalità di recupero delle informazioni: il recupero è dai motori di ricerca reso semplice, veloce e a disposizione di chiunque vi abbia accesso; ancora nelle possibilità di pochi soggetti è invece quello effettuato mediante l'utilizzo di algoritmi e l'analisi dei Big Data.

Infine, la possibilità per ogni utente di creare e condividere un'informazione o un contenuto può determinarne la diffusione e moltiplicazione esponenziale in tempi molto ridotti, cosiddetta “viralità”, che determina non pochi problemi per la persona che non ne avrebbe desiderato la diffusione o che di essa si pente.

Gli aspetti sopradescritti intervengono necessariamente sulla comunicazione e diffusione del sapere, influenzando la singola persona, con riferimento, in primo luogo, alle informazioni che la riguardano, ora maggiormente registrate, comunicate, conservate ed accessibili. Con riferimento alla dimensione personalistica, l'individuo diviene maggiormente esposto alle molte rappresentazioni di Sé che egli stesso o altri hanno affidato a Internet e ai dati sempre più diffusamente e massivamente raccolti che “dicono al mondo chi siamo”¹². Inoltre, la difficile dimenticanza che caratterizza il digitale non è in sé idonea a consentire una progressiva costruzione dell'identità personale come “un processo che si

¹⁰ Cfr. F. M. D'IPPOLITO, *op. cit.*; V. MORFINO, *Temporalità e contingenza*, in *Storia senza storicità*, in *Oltrecorrente*, febbraio 2000, Selene Edizioni, Milano, 2000, pp. 177 e ss.; N. MACCHIAVELLI, *Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio*, prima edizione del 1513, pubblicata da Einaudi, Torino, 2000; U. FABIETTI, *Memoria e oblio nell'incontro tra culture*, in *Rassegna italiana di sociologia*, XLII, n.3/2001, pp. 407-422; P. SULLO, *Cosa resta di Auschwitz? Il genocidio ruandese e il superamento del*

passato attraverso il diritto, in *Riparare risarcire ricordare. Un dialogo tra storici e giuristi*, (a cura di) V. ZENO-ZENOVICH, G. RESTA, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012, pp. 209-237.

¹¹ P. RICOEUR, *La marque du passé*, *Revue de Métaphysique et de Morale*, No. 1, *Mémoire, histoire*, Janvier-Mars 1998, pp. 7-31, Presses Universitaires de France, disponibile al seguente link <http://www.jstor.org/stable/40903576> [4 maggio 2017].

¹² S. RODOTÀ, *op. cit.*, p. 98.

caratterizza per progressive stratificazioni e cristallizzazioni di informazioni personali ma, allo stesso tempo, anche per ripensamenti di scelte, anche passate”¹³, divenendo questi ultimi difficili in un contesto ove la dimenticanza è ridotta al minimo e la temporalità perde di significato.

L'identità personale, nel contesto digitale, appare come dispersa, frammentata, dilatata, e instabile¹⁴ e sta vivendo quella che Rodotà definisce come una vera e propria rivoluzione, che non può che assumere rilevanza anche sotto il profilo del diritto, rendendo necessario il riconoscimento di forme di tutela della persona anche in ambito digitale, al fine di garantire anche in tale dimensione il pieno sviluppo della persona umana¹⁵. In tale contesto, il diritto all'oblio e, in senso più ampio, il diritto alla protezione dei dati personali e alla loro cancellazione, realizzano l'obiettivo di mantenere il rapporto tra la persona e il suo “corpo digitale”, consentendo una forma di controllo e divenendo un'imprescindibile tutela della persona e della sua identità.

2. IL DIFFICILE BILANCIAMENTO DEI DIRITTI E INTERESSI COINVOLTI.

Il diritto all'oblio, ultimo nato a coronamento di una stagione che ha registrato la moltiplicazione dei diritti della personalità¹⁶, “creazione dottrinale e giurisprudenziale che oscilla tra il rispetto della dignità e dell'identità della persona e del diritto alla riservatezza”¹⁷, ha assunto nel nuovo contesto un'importanza ancora maggiore ed ha subito un rilevante cambio di paradigma. In passato, in un contesto nel quale la maggioranza dei casi riguardava persone coinvolte in vicende di cronaca, la questione più problematica concerneva la legittimità/illegittimità della nuova pubblicazione di informazioni relative a fatti ormai risalenti, trascorso un certo lasso temporale. Nell'era digitale la questione permane, ponendosi, tuttavia, in termini diversi: per quanto tempo è legittimo che l'informazione rimanga memorizzata (o pubblicata o indicizzata dai motori di ricerca) in contrasto con la volontà della persona alla quale l'informazione è riferita o riferibile?

La regola della dimenticanza ha ceduto il posto alla regola della conservazione, non soltanto ponendo una delle più importanti questioni che concernono il diritto all'oblio in termini diversi,

¹³ M. MEZZANOTTE, *Il diritto all'oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, p. 7.

¹⁴ S. RODOTÀ, *op. cit.*, pp. 173 e ss.

¹⁵ S. RODOTÀ, *op. cit.*, p. 139.

¹⁶ V. SGROI, in E. GABRIELLI (a cura di), *Il diritto all'oblio. Atti del Convegno di*

Studi del 17 maggio 1997, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1999, pp. 15 e ss. In tal senso si veda anche G. GIACOBBE, nel medesimo volume, pp. 23 e ss.

¹⁷ F. PIZZETTI, *Il prisma del diritto all'oblio*, in *Il caso del diritto all'oblio*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 21 ss.

bensì anche, e soprattutto, moltiplicando le ipotesi di sua invocazione e applicazione, con evidenti ripercussioni sulla rilevanza di tale diritto per la tutela della persona. Prima della diffusione di Internet, infatti, il diritto all'oblio riguardava in larga parte vicende di cronaca riportate dai quotidiani, soggette ad una rapida dimenticanza in ragione del breve ciclo di vita della carta e, in particolare, di questo specifico mezzo di comunicazione. La notizia permaneva conservata negli archivi e nelle biblioteche, disponibile per chi avesse voluto impiegare una discreta quantità di tempo al fine di rinvenirla e recuperarla. Solo raramente la "vecchia notizia", disponibile negli archivi dei quotidiani, veniva ripresa dai giornalisti a distanza di tempo, generando, in tali limitati casi, il problema del diritto all'oblio e della tutela della persona. Con Internet tutto viene conservato (la regola è la conservazione) e le tempistiche e le risorse da impiegare per il rinvenimento della "vecchia informazione" si sono drasticamente ridotte. Ciò rende l'individuo maggiormente esposto alle intrusioni e agli sguardi indesiderati e pone il diritto all'oblio sotto una luce nuova: non più diritto da invocare nei rari casi di una nuova pubblicazione indesiderata, ma ogni qual volta s'intenda ottenere quella dimenticanza che le nuove tecnologie tendono a rendere impossibile.

Nonostante le modificazioni intervenute con l'avvento di Internet, permane, tra gli aspetti più problematici concernenti il diritto all'oblio, ed assume una maggior rilevanza in ragione delle modificazioni sopra descritte, il problema della delimitazione dei casi nei quali esso sia ritenuto sussistente, ovvero della individuazione delle ipotesi nelle quali l'interesse della persona ad ottenere la cancellazione debba prevalere sugli altri e diversi interessi che possono legittimare la conservazione, la pubblicazione o l'indicizzazione dell'informazione.

L'articolo 17 del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016, relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", nel prevedere un diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio"), afferma che l'interessato ha il "diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali", nei casi dallo stesso articolo elencati. Tra questi, si possono distinguere, in primo luogo, le ipotesi di trattamento *ab origine* illecito o comunque contrario ai principi del Regolamento, nelle quali è sicuramente sussistente e applicabile il diritto alla cancellazione. In secondo luogo, vi sono le ipotesi nelle quali il trattamento dei dati personali è basato sul consenso dell'interessato, per le quali la revoca di tale consenso da parte dell'interessato è condizione necessaria e sufficiente affinché sussista il diritto di ottenere la

cancellazione. In terzo luogo, ove, invece, il trattamento di dati non sia *ab origine* illegittimo e sia basato su presupposti differenti dal consenso, l'interessato ha diritto ad ottenere la cancellazione: se i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, se non sussiste alcun motivo legittimo prevalente, se i dati devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

Con riguardo ai legittimi motivi che possono prevalere sul diritto alla cancellazione, il terzo comma dell'articolo 17 del Regolamento indica alcune ipotesi: il diritto alla cancellazione non è applicabile ove il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l'adempimento di un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento è soggetto, per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre, ai sensi del considerando n. 73, ulteriori limitazioni del diritto alla cancellazione possono essere introdotte dagli Stati membri o dal diritto dell'Unione, nel rispetto della Carta di Nizza e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, purché ciò sia necessario e proporzionato in una società democratica per la salvaguardia e la tutela di alcuni importanti obiettivi di interesse generale ¹⁸.

La determinazione dell'ampiezza di tali motivi ed interessi da considerarsi prevalenti incide direttamente sull'ampiezza del riconoscimento del diritto all'oblio. Inoltre, essendo suscettibile di modifiche da parte dei singoli Stati membri, può comportare una differenziazione nell'estensione del diritto all'oblio nei diversi ordinamenti.

Con riguardo a Internet il problema del bilanciamento del diritto all'oblio con altri diritti si pone, innanzitutto, rispetto al diritto alla libertà di espressione. Quest'ultimo, infatti, si configura quale diritto collettivo e diritto sociale; è definito dalla Corte costituzionale italiana "pietra angolare dell'ordine democratico" ¹⁹, nonché uno dei diritti che "maggiormente condizionano il modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo

¹⁸ Tra i quali la pubblica sicurezza, la tutela della vita umana, le attività di prevenzione, indagine perseguimento e repressione dei reati, nonché per la tutela di interessi economici o finanziari dell'Unione o di

uno Stato membro o per la tutela dei diritti e delle libertà altrui.

¹⁹ Cfr. Corte costituzionale n. 172 del 1972.

aspetto culturale, politico, sociale”²⁰, ed evidentemente può essere ritenuto, in taluni casi, prevalente sull'interesse della persona ad ottenere la cancellazione dell'informazione.

L'individuazione dei casi nei quali sussista una forma di espressione tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, ed idonea a prevalere sul diritto alla cancellazione, è affidata al bilanciamento da operarsi in relazione alla singola fattispecie e alla singola espressione, in quanto non sarebbe possibile proprio per la natura stessa del conflitto individuare un criterio astratto fondato esclusivamente sulla gerarchia dei valori”²¹. Ciò nonostante, l'analisi delle pronunce giurisprudenziali e dei provvedimenti dell'Autorità garante, unitamente ad alcune indicazioni fornite dall'Article 29 Working Group nelle Linee Guida²² per l'implementazione della pronuncia della Corte di Giustizia resa nel caso “Google Spain”²³, consentono una prima individuazione di alcuni dei criteri che possono fornire una guida nel delicato bilanciamento dei diversi diritti coinvolti.

Le indicazioni fornite dall'Article 29 Working Group sono relative al peculiare trattamento effettuato dai motori di ricerca, ma in parte sono applicabili anche ad altri contesti nei quali vi sia un trattamento che comporti la “pubblicazione”, ovvero la condivisione, con un pubblico indeterminato, dei dati oggetto del trattamento, qual è, tipicamente, il trattamento di dati effettuato mediante pubblicazione in Internet.

Lasciando da parte i casi nei quali il trattamento sia basato esclusivamente sul consenso dell'interessato (e nei quali, come già ricordato in precedenza, la revoca del consenso è sufficiente per legittimare il diritto alla cancellazione), con riguardo agli ulteriori criteri, da applicare nel bilanciamento tra diritti e interessi contrastanti, è possibile individuare: i criteri connessi alla tutela dell'individuo rispetto a situazioni o trattamenti suscettibili di recargli un notevole pregiudizio, quelli volti alla tutela della libertà di espressione e del diritto degli individui di informarsi ed essere informati e quelli che pongono in rilievo il fattore tempo quale elemento idoneo ad intervenire sul bilanciamento stesso.

²⁰ Cfr. Corte costituzionale n. 84 del 1969.

²¹ S. NIGER, *Diritto all'informazione, diritti della persona e archivi giornalistici online*, federalismi.it, Nuova Serie, 2013, n. 11, pp. 1-13.

²² Article 29 Working Group, Guidelines on Court of Justice of the European Union judgment on “Google Spain and Inc v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja Gonzales” C-131/12, del 26 novembre 2014, disponibile

al seguente link: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf [26.6.2016].

²³ Sentenza della Corte di Giustizia del 13 maggio 2014, resa nella causa C-131/12, che costituisce senza dubbio la pronuncia più importante sul tema del diritto all'oblio nell'era digitale, concernente il trattamento di dati effettuato dai motori di ricerca e il diritto degli interessati alla cosiddetta “de-indicizzazione”, e di cui si tratterà nel paragrafo seguente.

Nell'ambito della prima macro-categoria si pongono la peculiare e più incisiva tutela della riservatezza in caso di trattamenti concernenti minori o trattamenti relativi a dati cosiddetti "sensibili" (quali ad esempio le informazioni relative alla vita sessuale, alla salute, al credo religioso, etc.) e la maggior propensione alla cancellazione nei casi nei quali il trattamento arrechi pregiudizio alla persona interessata o abbia un impatto sproporzionatamente negativo o esponga l'interessato a qualche rischio ulteriore (ad esempio al furto di identità o allo stalking).

Con riguardo alla tutela della libertà di espressione e del diritto degli individui di informarsi ed essere informati, devono essere valutati come elementi che limitano o escludono il diritto alla cancellazione: la pubblicazione per scopi giornalistici, la correttezza e completezza dell'informazione resa e il ruolo pubblico o di "personaggio pubblico" rivestito dalla persona interessata. Nello stesso senso giocherà il fatto che le informazioni concernano la vita lavorativa o professionale della persona interessata, e ciò in particolare ove tale attività possa essere oggetto di pubblico interesse.

Infine, per quanto concerne il fattore tempo, le Linee Guida affermano che ove sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla pubblicazione l'interesse degli utenti potrebbe non essere più prevalente nel bilanciamento, nonché che, se l'informazione non è aggiornata o è superata, si deve propendere per la cancellazione. Infine, per il peculiare caso nel quale l'informazione riguardi un procedimento giudiziario ancora in corso, le Linee Guida specificano che è possibile rinviare la decisione sulla cancellazione al momento della conclusione del procedimento.

Criteri molto simili emergono dalle pronunce del Garante per la protezione dei dati personali italiano.

Alcune pronunce del Garante che hanno accolto le richieste alla cancellazione si sono fondate su motivi riconducibili alla prima macro-categoria sopra individuata: nel bilanciamento tra diritti e interessi confliggenti, alla protezione dei dati personali è stato riconosciuto un ruolo preponderante, ad esempio, nel caso di informazioni sensibili concernenti la vita sessuale ²⁴.

In qualche pronuncia la cancellazione è, inoltre, legittimata anche dal fatto che l'informazione è tale da generare un'impressione negativa sproporzionata rispetto al fatto narrato ²⁵.

Con riguardo alla tutela della libertà di espressione, il Garante ha ritenuto insussistente *ab origine* l'interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni nel caso di alcuni commenti pubbli-

²⁴ Cfr. Provvedimento n. 581 dell'11 dicembre 2014.

²⁵ Cfr. Provvedimento n. n. 596 del 12 novembre 2015.

cati su un blog ²⁶ e in un caso di pubblicazioni riconducibili alla stessa ricorrente ²⁷, mentre in una diversa pronuncia ha ritenuto il pubblico interesse molto limitato, in ragione della rilevanza nel solo ambito sociale di riferimento ²⁸.

In un diverso provvedimento, nonostante l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia, il Garante ha ritenuto sussistente il diritto alla cancellazione in quanto l'articolo conteneva informazioni personali "eccedenti", affermando che il giornalista può diffondere dati personali ma nei limiti dell'essenzialità dell'informazione ²⁹.

Per quanto concerne il fattore tempo, si rinvencono pronunce nelle quali l'ampio lasso temporale trascorso ha determinato il venir meno dell'interesse pubblico prima sussistente ³⁰, nonché un caso nel quale la cancellazione è stata concessa, nonostante il ruolo pubblico un tempo rivestito, in quanto trattavasi di una "fase politica del ricorrente ormai conclusa" ³¹.

Nell'analisi della casistica dei procedimenti nei quali il ricorso promosso innanzi al Garante è stato da questi rigettato, si rinvencono ipotesi nelle quali si trattava di notizie recenti e di pubblico interesse ³² o di notizie relative a vicende processuali ancora in corso ³³, e altre nelle quali, nonostante il tempo trascorso, la rilevanza e l'interesse nazionale per il caso descritto dalle cronache consentiva il sussistere della prevalenza dell'interesse alla conoscenza dell'informazione ³⁴. Costituiscono, inoltre, criteri che hanno legittimato, nella giurisprudenza del Garante, la prevalenza del pubblico interesse, il ruolo pubblico rivestito dal soggetto interessato ³⁵, nonché la vita professionale di interesse pubblico ³⁶. In un caso, infine, il Garante ha ritenuto che i recenti

²⁶ Cfr. Provvedimento n. 222 del 16 aprile 2015, Provvedimento n. 423 dell'8 luglio 2015.

²⁷ Cfr. Provvedimento n. 188 del 26 marzo 2015.

²⁸ Cfr. Provvedimento n. 384 del 25 giugno 2015.

²⁹ Cfr. Provvedimento n. 501 del 6 novembre 2014.

³⁰ Cfr. Provvedimento n. 64 del 5 febbraio 2015.

³¹ Cfr. Provvedimento n. 306 del 21 maggio 2015.

³² Cfr. Provvedimento del Garante n. 496 del 6 novembre 2014, Provvedimento n. 500 del 6 novembre 2014, Provvedimento n. 40 del 20 gennaio 2015, Provvedimento n. 326 del 28 maggio 2015, Provvedimento n. 342 del 4 giugno 2015.

³³ Cfr. Provvedimento del Garante n.

497 del 6 novembre 2014, Provvedimento n. 499 del 6 novembre 2014, Provvedimento n. 335 del 4 giugno 2015, Provvedimento n. 40 del 20 gennaio 2015, Provvedimento n. 89 del 12 febbraio 2015, Provvedimento n. 484 del 17 settembre 2015, Provvedimento n. 212 del 2 aprile 2015.

³⁴ Cfr. Provvedimento n. 557 del 4 dicembre 2014, Provvedimento n. 1 dell'8 gennaio 2015, Provvedimento n. 224 del 16 aprile 2015, Provvedimento n. 335 del 4 giugno 2015, Provvedimento n. 225 del 16 aprile 2015.

³⁵ Cfr. Provvedimento n. 561 del 22 ottobre 2015.

³⁶ Cfr. Provvedimento del Garante n. 498 del 6 novembre 2014, Provvedimento n. 558 del 4 dicembre 2014, Provvedimento n. 484 del 17 settembre 2015, Provvedimento n. 153 del 12 marzo 2015, Provvedimento n. 223 del 16 aprile 2015.

sviluppi della vicenda narrata avevano rinnovato l'attualità della notizia ³⁷.

Si tratta, ad ogni modo, di criteri destinati a specificarsi ulteriormente con il progressivo stratificarsi delle pronunce, anche delle autorità giudiziarie e delle Corti superiori ed europee, e che potrebbero in un secondo tempo divenire oggetto di disposizioni legislative, da formularsi sempre, ad avviso di chi scrive, in modo tale da consentire la valutazione in concreto degli interessi coinvolti e l'individuazione dell'interesse da considerarsi prevalente nel caso specifico.

Tra gli altri interessi rilevanti e confliggenti rispetto al diritto alla cancellazione e al diritto alla protezione dei dati personali vi sono gli interessi pubblicistici. Tra le più importanti decisioni, si richiama il cosiddetto caso "Manni" ³⁸, recentemente deciso dalla Corte di Giustizia, vertente sulla richiesta di cancellazione di alcuni dati personali contenuti nel Registro Imprese, in relazione al quale la Corte ha affermato che non dovrebbe sussistere un diritto alla cancellazione per i dati personali contenuti nel registro delle imprese, ma che, decorso un periodo sufficientemente lungo, in base ad una valutazione da compiersi caso per caso, può essere eccezionalmente giustificato, per ragioni preminenti e legittime connesse alla situazione particolare, limitare l'accesso ai dati personali contenuti nel registro ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione ³⁹.

3. LE PROBLEMATICHE POSTE DALLA DE-INDICIZZAZIONE.

I motori di ricerca, utilizzati dalla maggior parte degli utenti per effettuare ricerche in Internet, operano mediante applicazione di complessi algoritmi, analizzando i contenuti presenti online, catalogandoli e fornendo agli utenti che li interrogano elenchi di link a pagine web compatibili con la ricerca da questi effettuata. Mediante tali operazioni, i motori di ricerca influiscono sulle possibilità degli utenti di rinvenire informazioni e contenuti specifici, sia facilitando e velocizzando la ricerca, sia incidendo sulla visibilità delle pagine web, in ragione della diversa posizione ad esse attribuita nella visualizzazione dei risultati.

³⁷ Cfr. Provvedimento n. 86 del 25 febbraio 2016.

³⁸ Sentenza della Corte di Giustizia del 9 marzo 2017, resa nella causa C-398/15.

³⁹ Ulteriori pronunce concernenti la tutela di pubblici interessi hanno riguardato, ad esempio, un provvedimento della Consob (Provvedimento n. 399 del 2 luglio 2015), un atto di sindacato ispettivo pro-

mosso da un senatore (Provvedimento n. 558 del 22 ottobre 2015), un'interrogazione parlamentare (Provvedimento n. 646 del 10 dicembre 2015), una circolare sull'esclusione dall'avanzamento di grado di un militare (Provvedimento n. 598 del 12 novembre 2015), una determinazione dirigenziale del Comune (Provvedimento n. 10 del 14 gennaio 2016).

Al contempo, influiscono sulla possibilità di reperire informazioni relativamente ad una specifica persona, consentendo di ritrovare, in pochi secondi, le informazioni che la riguardano presenti online. La scarsa propensione all'oblio che caratterizza Internet viene accentuata, poiché le informazioni riguardanti una persona pubblicate online divengono fruibili a chiunque in modo rapido ed economico, mediante la ricerca per nominativo.

Il problema dei motori di ricerca e del loro ruolo nell'ambito del diritto all'oblio e della tutela della persona è emerso e divenuto oggetto di dibattito dottrinale a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia del 13 maggio 2014, resa nella causa C-131/12, nota come "Google Spain", che costituisce senza dubbio la pronuncia più importante sul tema del diritto all'oblio nell'era digitale⁴⁰. La pronuncia della Corte di Giustizia ha, per la prima volta, affermato che anche l'elaborazione di dati effettuata dal motore di ricerca costituisce un trattamento e che il motore di ricerca deve essere considerato titolare del trattamento e responsabile per esso ai sensi della disciplina per la protezione dei dati personali. Inoltre, la Corte ha affermato che, ove il trattamento incida significativamente sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, nel caso in cui la ricerca con l'aiuto di tale motore venga effettuata a partire dal nome di una persona fisica, l'interessato ha diritto di richiedere che vengano soppressi, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, i link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni a lui relative. Tale diritto è esercitabile direttamente verso il motore di ricerca, senza necessità di rivolgersi preventivamente al soggetto che aveva pubblicato i dati; l'interessato può anche rivolgersi alle Autorità garanti e giurisdizionali, le quali potranno ordinare al motore di ricerca di effettuare tale rimozione, cosiddetta "de-indicizzazione".

Il diritto alla de-indicizzazione può essere, quindi, definito come il diritto dell'interessato di rivolgersi direttamente al motore di ricerca per ottenere la rimozione dei link risultanti a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nominativo, ove non vi siano altri interessi prevalenti che legittimino la permanenza del risultato della ricerca.

In particolare, sia la Corte di Giustizia che l'Article 29 Working Group sottolineano che la persona interessata può ritrovarsi

⁴⁰ Per un commento si vedano G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma Tre-Press, Roma, 2015; A. PALMIERI, R. PARDOLESI, *Ibidem. Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, Nuovi

Quaderni del Foro italiano, Quaderno n. 1 del maggio 2014, Foro Italiano, 2014; S. SICA, V. D'ANTONIO, *La procedura di de-indicizzazione*, in *Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, fasc. 4-5, 2014, pp. 703 e ss.

eccessivamente esposta, in ragione della possibilità per chiunque abbia accesso ad Internet di effettuare ricerche e “indagini” su una persona fisica, in modo celere ed economico, mediante ricerche per nominativo, che consentono il reperimento del contenuto “anche a quegli utenti che non avrebbero altrimenti trovato la pagina web”⁴¹ specificamente ricercata. Mediante la ricerca per nominativo è, infatti, possibile, per coloro che effettuano la ricerca, ottenere “attraverso l’elenco di risultati una visione complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona reperibili su Internet, che consente loro di stabilire un profilo più o meno dettagliato di quest’ultima”⁴², incidendo “in modo significativo e in aggiunta all’attività degli editori di siti web, sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati personali”⁴³.

Se già prima della pronuncia era possibile rivolgersi al gestore del sito sul quale le informazioni erano state originariamente pubblicate e indipendentemente da tale richiesta di cancellazione al cosiddetto “webmaster”, la Corte afferma il diritto alla de-indicizzazione verso il motore di ricerca, ritenendo che, “tenuto conto della facilità con cui informazioni pubblicate su un sito web possono essere riprodotte su altri siti, nonché del fatto che i responsabili della loro pubblicazione non sempre sono assoggettati alla normativa dell’Unione, non sarebbe possibile realizzare una tutela efficace e completa delle persone interessate nel caso in cui queste dovessero preventivamente o in parallelo ottenere dagli editori di siti web la cancellazione delle informazioni che le riguardano”⁴⁴.

Si tratta, a ben vedere, di un diritto in gran parte diverso rispetto al classico diritto alla cancellazione dei dati, che oltre ai citati problemi di bilanciamento solleva questioni ulteriori.

In primo luogo, è necessario evidenziare che il trattamento effettuato dal motore di ricerca costituisce un trattamento peculiare e diverso rispetto al trattamento della medesima informazione effettuata sul sito web d’origine, essendo diverse sia le finalità che le modalità. Ciò comporta, come affermato dalla Corte di Giustizia⁴⁵ e in alcune pronunce del Garante per la protezione dei dati personali⁴⁶, una diversa valutazione degli interessi coinvolti e può condurre anche a decisioni nelle quali è negata la

⁴¹ Sentenza della Corte di Giustizia del 13 maggio 2014, resa nella causa C-131/12, punto 36.

⁴² Sentenza cit., punto 37.

⁴³ Sentenza cit., punto 38.

⁴⁴ Sentenza cit., punto 84.

⁴⁵ La quale sottolinea che “da un lato, i legittimi interessi che giustificano questi trattamenti possono essere differenti e, dal-

l’altro, le conseguenze che tali trattamenti hanno per la persona interessata, e segnatamente per la sua vita privata, non sono necessariamente le stesse”, punto 86.

⁴⁶ Cfr. Provvedimento n. 548 del 27 novembre 2014, Provvedimento n. 310 del 21 maggio 2015, Provvedimento n. 8 del 14 gennaio 2016.

cancellazione dei dati dal sito web di origine mentre viene ordinata la de-indicizzazione, in ragione del maggior pregiudizio per la persona che l'indicizzazione comporta.

In secondo luogo, occorre sottolineare che, seppure la de-indicizzazione possa apparire come una misura meno drastica della cancellazione, anch'essa solleva l'esigenza di un bilanciamento con il diritto alla libertà di espressione e il diritto ad informarsi e ad essere informati: pur non essendovi una cancellazione del contenuto da Internet, bensì soltanto la cancellazione dall'elenco dei risultati forniti dal motore di ricerca, essa determina una perdita di visibilità notevole. Come si è già sottolineato, tale diminuita visibilità, nell'immensità di Internet, può produrre effetti concretamente non lontani da quelli della cancellazione. Tale aspetto, di grande importanza, deve essere tenuto da conto nell'analisi di alcune problematiche concernenti le procedure ora in essere concernenti la cancellazione e la de-indicizzazione.

Con riguardo agli aspetti procedurali una delle critiche che è stata da più parti mossa alla sentenza in questione⁴⁷ concerne l'opportunità di affidare, in prima battuta, la decisione sulla de-indicizzazione dei contenuti direttamente ai motori di ricerca, sebbene tale decisione, in ogni caso, possa essere oggetto di ricorso al Garante o innanzi alle autorità giurisdizionali. In realtà, il meccanismo in sé non sorprende lo studioso di privacy e protezione dei dati personali, essendo il medesimo previsto più in generale per la cancellazione dei dati, ma la de-indicizzazione presenta peculiarità che richiederebbero, ad avviso di chi scrive, alcune differenziazioni e alcune differenti previsioni procedurali.

Un primo aspetto di pronta evidenza è la presenza di almeno tre soggetti coinvolti. Mentre con riguardo alla cancellazione dei dati tradizionali vi sono tipicamente due soggetti (il titolare del trattamento e la persona interessata) nella de-indicizzazione sono tre: la persona interessata, il "titolare del trattamento - motore di ricerca" e il "titolare del trattamento - autore del sito d'origine". Questa considerazione pone immediatamente in luce il problema sollevato da una richiesta di de-indicizzazione rivolta dalla persona interessata al solo motore di ricerca, con possibilità di quest'ultimo di decidere in assenza di alcuna comunicazione o difesa dell'autore del contenuto. Se anche la de-indicizzazione, come detto, è idonea a incidere sulla diffusione di un'informazione o sul suo oblio, riducendo ampiamente l'accessibilità per gli utenti a quel contenuto, allora lo stesso autore dovrebbe essere coinvolto ai fini della decisione su di esso, sia in prima istanza innanzi al motore di ricerca stesso, sia nelle eventuali fasi succes-

⁴⁷ Cfr. *ex multis* S. SICA, V. D'ANTONIO, *op. cit.*; alcuni contributi presenti in G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *op. cit.*

sive. È evidente, infatti, che il motore di ricerca non può essere anche il portatore degli interessi di altri soggetti alla conservazione della indicizzazione del contenuto.

Si ritiene, altresì, opportuno evidenziare che la pronuncia della Corte di Giustizia si riferisce alla de-indicizzazione delle sole ricerche effettuate a partire dal nominativo dell'interessato. Sebbene tecnicamente non sia agevole per tutti i motori di ricerca effettuare la distinzione tra ricerca per nominativo e ricerca mediante altra parola chiave che rimanda al medesimo contenuto, si tratta soluzioni suscettibili di incidere in modo assai riverso sul diritto alla libertà di espressione e il diritto ad informarsi e ad essere informati. Effettuando la de-indicizzazione delle sole ricerche effettuate a partire dal nominativo dell'interessato, infatti, si interviene eliminando la possibilità di rinvenire il contenuto ove la ricerca sia effettuata con riferimento alla specifica persona sulla quale si ricercano le informazioni, senza tuttavia incidere sulla possibilità di rinvenire il medesimo contenuto effettuando ricerche mediante altre parole chiave correlate a un fatto o a un evento.

Grazie a tale distinzione, ad avviso di chi scrive, è possibile ristabilire un equilibrio tra il diritto ad informarsi e ad essere informati e il diritto alla tutela della riservatezza e dell'identità personale, laddove non rilevino circostanze ulteriori idonee a legittimare il rinvenimento anche attraverso la ricerca per nominativo.

La distinzione descritta pone, tuttavia, un problema ulteriore. Come si è detto, l'interessato può rivolgersi alternativamente o cumulativamente al motore di ricerca o al webmaster, e dunque può richiedere al webmaster stesso la cancellazione o la de-indicizzazione. Tuttavia, attualmente non è tecnicamente possibile per il webmaster effettuare la deindicizzazione soltanto per nominativo. La deindicizzazione soltanto per nominativo è attualmente possibile solo da parte del motore di ricerca. Ciò renderebbe opportuno che le autorità competenti si forniscano di procedure che consentano comunque di chiamare in causa tutti i soggetti coinvolti e di vagliare tutte le diverse possibilità, per evitare che la soluzione finale dipenda dalla scelta, spesso non completamente consapevoli, del ricorrente.

Si tratta di problemi aperti, ai quali non è stata data sufficiente attenzione e che, ad avviso di chi scrive, richiedono la definizione di criteri e procedure comuni negli Stati membri, idonei a tutelare tutti i soggetti coinvolti. Al contempo, tuttavia, l'introduzione di prescrizioni di tal genere, non deve avere l'effetto di precludere l'ingresso nel mercato a nuovi soggetti, né consolidare ulteriormente le posizioni dominanti già presenti nel settore. Si deve infatti tenere presente che solo i motori di ricerca più importanti e consolidati potrebbero essere in grado, anche sul piano tecnico,

di far fronte agli oneri connessi alla più incisiva tutela del diritto all'oblio.

4. CONCLUSIONI.

Nell'era digitale, se da un lato il problema del diritto all'oblio si pone con rinnovata urgenza, poiché le informazioni su una persona sono suscettibili di una conservazione e stratificazione potenzialmente infinite, d'altra parte la sua tutela non si pone più come un'alternativa tra cancellazione e non cancellazione dei dati, ma permette la scelta tra, per lo meno, tre differenti opzioni: la cancellazione totale dal sito web di origine, la de-indicizzazione dell'intero contenuto e la de-indicizzazione per nominativo (ma le soluzioni potrebbero moltiplicarsi: ad esempio prescrivendo la anonimizzazione dell'informazione sul sito web di origine). Come si è già evidenziato in precedenza, la scelta di un'opzione piuttosto che un'altra comporta ripercussioni differenti con riguardo al bilanciamento tra i diritti dell'autore del contenuto o del sito web di origine e quelli della persona interessata. Non si tratta, dunque di cancellare un contenuto oppure renderlo conoscibile a tutti: la soluzione migliore può consistere nel modulare adeguatamente la facilità con cui tale contenuto può essere reperito.

A tal fine, è tuttavia necessaria la previsione di procedure uniformi che consentano di valutare congiuntamente la possibilità di adottare ciascuna di esse, senza affidare alla richiesta e al ricorso del ricorrente la scelta tra le diverse soluzioni.

Con riguardo alle procedure per ottenere la de-indicizzazione da parte del motore di ricerca è, come si è già sottolineato, evidente la necessità del coinvolgimento di tutti e tre i soggetti coinvolti (webmaster o autore del contenuto, motore di ricerca e persona interessata). Il motore di ricerca, infatti, non può essere ritenuto soggetto portatore anche degli interessi propri dell'autore della pubblicazione o del webmaster del sito d'origine, né tanto meno garante della libertà di espressione. Ed anzi, il nostro problema pone in piena evidenza il delicato ruolo che i motori di ricerca svolgono oggi rispetto alla informazione.

Il concreto funzionamento che caratterizza oggi Internet determina la centralità dei motori di ricerca nel reperimento di qualsiasi contenuto. Benché, cioè, in teoria, qualsiasi sito sia accessibile a chi ne conosca l'URL, è del tutto evidente che in pratica la grandissima maggioranza degli utenti individua le informazioni di interesse soltanto attraverso i motori di ricerca. I motori di ricerca si trovano così ad essere concretamente un mezzo indispensabile di accesso alle informazioni; e appare allora ormai sicuro che essi non possano godere di discrezionalità assoluta rispetto alla selezione ed organizzazione dei risultati della ricerca. Essi operano allo stato mediante applicazione di complessi algoritmi, per i quali invocano il segreto industriale e che non sono al

momento conoscibili da parte degli utenti e rispetto ai quali si pongono problemi di conoscibilità da parte delle stesse autorità pubbliche. Tali algoritmi non rispondono sicuramente a logiche strettamente necessitate, ma anzi la ricerca di una piena corrispondenza alle aspettative e ai desideri degli utenti determina il maggiore o minore successo dello stesso motore di ricerca. Resta tuttavia sicuro, almeno in linea di principio, che la rimozione di alcuni risultati o un deliberato intervento nella posizione degli stessi non rientra nella discrezionalità del motore di ricerca, e si potrebbe porre in contrasto con la libertà di espressione o potrebbe essere ritenuto come lesivo della disciplina concorrenziale⁴⁸.

Se al motore di ricerca non spetta una simile discrezionalità, sembra assai discutibile che lo stesso motore di ricerca si trovi in definitiva ad essere investito del delicato bilanciamento tra diritti dell'interessato e interesse al pubblico all'informazione che spesso le richieste di deindicizzazione implicano. Si deve sottolineare che attualmente Google presenta una scarsa propensione alla deindicizzazione (tanto che appare più facile in molti casi ottenere la cancellazione da parte dei webmaster o degli autori). Tuttavia, ove l'atteggiamento dei motori di ricerca, di fronte al rischio di controversie e dei relativi costi, mutasse, potrebbe non apparire del tutto implausibile il rischio di deindicizzazione di fronte a richieste pretestuose o infondate.

La rilevanza pubblica del ruolo svolto dal motore di ricerca, quale mezzo concretamente utilizzato dagli utenti per l'accesso alle informazioni in Internet, unitamente alla presenza di posizioni monopolistiche/oligopolistiche, dovrebbero consentire e legittimare un controllo sulle modalità mediante le quali questi soggetti operano l'indicizzazione e la de-indicizzazione. Con specifico riguardo al diritto alla de-indicizzazione e, in senso più ampio, con riferimento alla rimozione di risultati della ricerca,

⁴⁸ Google è divenuto, infatti, sin dal 2010, oggetto di indagini da parte della Commissione europea per sospetto abuso di posizione dominante nella ricerca online in violazione dell'art. 102 TFUE. La procedura è stata avviata a seguito dei reclami di alcuni fornitori di servizi che lamentavano un trattamento sfavorevole nella visualizzazione dei risultati di ricerca riferibili ai servizi da loro offerti, nell'ambito dei risultati non a pagamento, nonché un presunto posizionamento preferenziale dei servizi offerti dalla stessa Google. Cfr. European Commission Press Release, *Antitrust: Commission probes allegations of antitrust violations by Google*, 30 novembre 2010, disponibile al seguente link <http://europa.eu/rapid/>

[press-release_IP-10-1624_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-10-1624_en.htm); *Statement of VP Almunia on the Google antitrust investigation*, 21 maggio 2012, disponibile al seguente link http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-12-372_en.htm; *Antitrust: Commission takes further steps in investigations alleging Google's comparison shopping and advertising-related practices breach EU rules*, 14 luglio 2016, disponibile al seguente link http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2532_en.htm; *Antitrust: Commission fines Google €2.42 billion for abusing dominance as search engine by giving illegal advantage to own comparison shopping service*, 27 giugno 2017, disponibile al seguente link http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_en.htm [27.06.2017].

l'adozione di procedure uniformi, garantiste e trasparenti, per delimitare, circoscrivere e controllare il potere decisionale e la discrezionalità del motore di ricerca, sembra necessaria per limitare la crescente signoria, generata anche dalle posizioni dominanti allo stato esistenti.

Abstract

First, the article describes how the right to be forgotten has changed in the digital era: the increase of information storage, data analysis, and online activities, has determined a shift of paradigm. In the conflict between memory and forgetfulness the rule has become memory.

In this new informational context the right to be forgotten is a fundamental right of the individual and her conflict against the freedom of speech is now crucial. The article turns to this conflict in the second part.

In the third part, the article focuses on search engines and it underlines that the right to be forgotten is not just a binary decision between delete or not delete. There are, in fact, intermediate solutions and delisting can be used for reducing the visibility of an information without deleting it and it could be modulated. For example, it is fundamentally different if we were to delete an article from the results when the search is made with the data subject name or if we delete it from any possible query.